**REGOLAMENTO**

**ALBO FORNITORI ON LINE DEL CSI-PIEMONTE**

*Entrata in vigore in data 24 febbraio 2018, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2018*

*Versione modificata entrata in vigore in data 20 novembre 2019, a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 ottobre 2019.*

*Versione aggiornata dal Direttore Generale in data 15 gennaio 2020*

Sommario

[Art. 1 – Istituzione e Finalità dell’Albo 4](#_Toc22287516)

[Art. 2 –Ambito di Applicazione 4](#_Toc22287517)

[Art. 3 – Struttura 5](#_Toc22287518)

[Art. 4 – Responsabilità 6](#_Toc22287519)

[Art. 5 – Criteri di Scelta degli Operatori Economici 6](#_Toc22287520)

[Art. 6 – Requisiti per l’Iscrizione 8](#_Toc22287521)

[6.1 Requisiti di ordine generale 8](#_Toc22287522)

[6.2 Per servizi di ingegneria e architettura: requisiti di idoneità professionale 8](#_Toc22287523)

[6.3 Per i lavori: requisiti di capacità tecnica economica 8](#_Toc22287524)

[Art. 7 – Iscrizione 8](#_Toc22287525)

[Art. 8 – Mantenimento e Rinnovo dell’Iscrizione 9](#_Toc22287526)

[Art. 9 – Cause di Sospensione dall’Albo 9](#_Toc22287527)

[Art. 10 – Cause di Cancellazione dall’Albo 10](#_Toc22287528)

[Art. 11 – Avviso Pubblico 11](#_Toc22287529)

[Art. 12 – Decorrenza e Validità dell’Albo 12](#_Toc22287530)

[Art. 14 – Contestazioni 12](#_Toc22287531)

[DISPOSIZIONI FINALI 12](#_Toc22287532)

[Art. 15 – Trattamento Dati Personali 12](#_Toc22287533)

[Art. 16 – Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari 13](#_Toc22287534)

[Art. 17 – Sistema integrato 231-190 13](#_Toc22287535)

[Art. 18 – Norme di rinvio 13](#_Toc22287536)

[Art. 19 – modifiche e pubblicità 13](#_Toc22287537)

## Art. 1 – Istituzione e Finalità dell’Albo

E’ istituito presso il CSI-Piemonte (nel seguito CSI) un Albo aperto di Operatori economici per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

L’Albo Fornitori è la piattaforma informatica on line in cui sono raccolte tutte le informazioni relative ai dati degli Operatori economici interessati all’affidamento di forniture e servizi, lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di affidamento di contratti pubblici.

Il presente Regolamento fissa i criteri per la formazione e l’aggiornamento dell’Albo, le relative modalità di utilizzo e selezione degli Operatori economici iscritti, nonché ogni altro profilo della relativa disciplina.

Con il presente Regolamento il CSI intende, in particolare, perseguire le seguenti finalità:

a. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli Operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;

b. individuare criteri di selezione degli Operatori economici, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, da invitare – ove previsto dalla legge - alle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture.

Il CSI si è dotato di Linee Guida, con le quali vengono definite le modalità comportamentali per la scelta dei fornitori in casi specifici non normati dal Regolamento.

## Art. 2 –Ambito di Applicazione

L’Albo è utilizzato dal CSI per i fini di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), b), c), c bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per lavori, servizi e forniture nonché per quelli di cui all’art. 157 del medesimo decreto per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

In particolare l’Albo è utilizzato per l’individuazione degli Operatori economici da invitare alle procedure per gli affidamenti di:

* forniture e servizi di importo inferiore a 214.000 euro;
* lavori di importo inferiore a 1.000.000 euro;
* servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a 100.000 euro.

L’Albo è altresì utilizzato in tutti i casi in cui sussistano i requisiti per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tale Albo sono iscritti gli Operatori economici che ne fanno domanda, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento, qualora, a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima e nella documentazione ad essa allegata, risultino in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici.

L’iscrizione nell’Albo non vincola il CSI e non garantisce l’affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di legge relativi all’ acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alle convenzioni Consip S.p.A. e SCR-Piemonte S.p.A. e soggetti aggregatori ove applicabili al CSI.

Il presente Regolamento non contiene la disciplina per la selezione dei professionisti da invitare in caso di affidamenti di servizi legali e notarili.

## Art. 3 – Struttura

L’Albo Fornitori on line è una piattaforma informatica multi Ente che permette all’Operatore economico di accedere ad uno strumento comune a tutte le PA che abbiano in uso tale soluzione informatica.

L’Albo Fornitori on line è reperibile presso l’indirizzo internet ufficiale di Sistema Piemonte: [http://www.sistemapiemonte.it](http://www.sistemapiemonte.it/) selezionando Servizi Trasparenza Amministrativa, Albo Operatori economici.

Ogni Operatore economico si registra una volta sola inserendo un set di informazioni anagrafiche valide per tutti gli Enti ed effettua una candidatura specifica per l’Ente scelto.

Ai fini della gestione dell’Albo le comunicazioni tra fornitore e CSI avvengono mediante la piattaforma informatica Albo Fornitori on line che genera e storicizza le comunicazioni di posta elettronica spedite e ricevute via e-mail.

Nella sezione “Classificazione” l’Albo Fornitori del CSI è strutturato in tre macroambiti:

* Forniture e servizi
* Lavori
* Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria

All'interno di ciascun macroambito sono elencate le categorie merceologiche pubblicate anche sul sito istituzionale di CSI.

Le categorie merceologiche, nell’arco del periodo di vigenza dell’Albo Fornitori, possono essere integrate e/o articolate in ulteriori sottocategorie, in base ad esigenze gestionali o di mercato.

Inoltre uno stesso Operatore economico, ove ne ricorrano i requisiti, può essere presente in più macroambiti e in più categorie merceologiche. Ciascun Operatore economico può richiedere di modificare le classificazioni per le quali è iscritto, mediante aggiornamento della propria iscrizione.

Non è invece consentito ad un Operatore economico di presentare domanda di iscrizione nell’ambito di una medesima categoria merceologica, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Consorzio, studio associato, società di professionisti, ecc.), ovvero di partecipare in più di un Consorzio, potendo in astratto configurarsi una situazione di controllo tra operatori economici in fase di invito.

## Art. 4 – Responsabilità

Responsabile dell’Albo Fornitori on line è il Responsabile della Funzione Organizzativa Acquisti del CSI.

Il Responsabile dell’Albo, che si configura come Responsabile Unico del procedimento, procede all’abilitazione degli Operatori economici, effettuando la verifica del possesso dei requisiti morali indicati all’art. 80 comma 4 (limitatamente al DURC) e 5 lettera g) (casellario informatico ANAC) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e riservandosi di effettuare una verifica a campione degli ulteriori requisiti morali di cui al suddetto art. 80 e dei requisiti economico finanziari.

## Art. 5 – Criteri di Scelta degli Operatori Economici

La scelta degli Operatori economici da invitare alle procedure per l’acquisto di forniture, servizi e lavori avviene nel rispetto del principio di rotazione come previsto dall’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dalle Linee Guida ANAC n. 4/2016.

Allo scopo di non produrre una compressione sproporzionata al principio della libertà d’iniziativa economica la rotazione trova applicazione solo agli affidamenti, di contenuto identico o analogo, che si collocano all’interno della medesima fascia indicata di seguito.

Per quanto concerne l’approvvigionamento di beni e servizi il CSI-Piemonte provvede ad applicare il principio di rotazione nell’ambito delle seguenti fasce di importo:

* fino a 5.000 euro;
* da 5 .001 euro fino a 20.000 euro;
* da 20.001 euro fino a 39.999 euro;
* da 40.000 euro fino a 150.000 euro;
* da 150.001 euro fino a 213.999 euro.

Per quanto concerne invece l’approvvigionamento di lavori il CSI-Piemonte provvede ad applicare il principio di rotazione nell’ambito delle seguenti fasce di importo:

* fino a 20.000 euro;
* da 20.001 euro a 39.999 euro;
* da 40.000 euro a 150.000 euro;
* da 150.001 euro fino a 309.600,00;
* da 309.601 fino a 619.200;
* da 619.201 euro fino a 999.999 euro.

La rotazione si basa sul numero di inviti che ciascun fornitore ha ricevuto dal CSI-Piemonte, ordinati in modo crescente e, a parità di inviti, in modo casuale (utilizzando funzioni informatiche “Random”). Pertanto gli Operatori economici sono estratti dall’Albo a partire da coloro che non sono mai stati invitati dal CSI o che hanno ricevuto un numero di inviti inferiore rispetto agli altri nell’ambito della stessa fascia.

Gli Operatori economici possono essere selezionati esclusivamente se “Abilitati” all’Albo del CSI o risultare in fase di “Revisione” secondo quanto previsto all’art. 8 del Regolamento. Non sono presi in considerazione gli Operatori economici non rientranti in tali casistiche.

Gli Operatori economici che si trovino nello stato di “Rifiutato” o “Sospeso” non potranno essere invitati ad alcuna fase del processo di approvvigionamento.

Resta salva la facoltà di CSI di invitare a presentare offerta:

* soggetti ulteriori rispetto agli iscritti all’Albo on line, qualora vi sia un ridotto numero di Operatori economici iscritti nella categoria merceologica di interesse, ovvero soggetti non iscritti nell’Albo on line qualora l’oggetto dell’acquisto non rientri in alcuna delle categorie merceologiche inserite nell’Albo Fornitori, ovvero per altre gravi ragioni di convenienza adeguatamente motivate Tali soggetti sono individuati a seguito di indagini di mercato o attingendo dall’elenco di operatori presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o attraverso altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza nazionali e/o regionali.

Inoltre il CSI non prenderà in considerazione gli Operatori economici estratti dall’Albo che:

* non abbiano i requisiti tecnici e professionali previsti dallo specifico capitolato tecnico e/o non siano idonei in relazione alla natura e all’oggetto dell’incarico da affidare.

In particolare, relativamente ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, la valutazione della suddetta idoneità viene stabilita in base ai Regolamenti previsti dal R.D. 11 febbraio 1929, n. 274 per la professione di geometra e dal R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 per le professioni di ingegnere e architetto.

* non siano abilitati al sistema MEPA per le procedure per le quali il CSI ha l’obbligo di acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Gli elenchi degli Operatori economici, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web del CSI.

## Art. 6 – Requisiti per l’Iscrizione

Gli Operatori economici devono dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’Albo, di essere in possesso, a seconda della tipologia di Operatore economico, dei requisiti di seguito specificati:

### 6.1 Requisiti di ordine generale

Gli Operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i attraverso la presentazione della domanda di iscrizione (Allegato 1).

### 6.2 Per servizi di ingegneria e architettura: requisiti di idoneità professionale

Gli operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità professionale rendendo le dichiarazioni specifiche di cui all’Allegato A.

### 6.3 Per i lavori: requisiti di capacità tecnica economica

Gli operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecnico-economica rendendo la dichiarazione di cui alla lettera r) dell’Allegato A.

## Art. 7 – Iscrizione

Ai fini dell’iscrizione gli Operatori economici devono inserire le informazioni previste nel documento “Istruzioni d’uso per l’iscrizione all’Albo Fornitori on line” disponibile sul sito istituzionale di CSI.

Per essere iscritti nell'Albo, gli Operatori economici devono altresì presentare i seguenti documenti:

1. domanda di iscrizione all'Albo (Allegato 1)
2. CV professionale (solo per i servizi di ingegneria e architettura)
3. dichiarazione sostituiva resa ai sensi del DPR N. 445/2000 e s.m.i. (Allegato A) (solo per i servizi di ingegneria e architettura e per i lavori).

I suddetti documenti sono scaricabili dal sito istituzionale di CSI.

Ai fini dell’ammissibilità il CSI verificherà:

1. visura camerale o iscrizione Ordine Professionisti;
2. DURC o Cassa di previdenza professionisti (ex D.Lgs. 50/2016 art. 80 comma 4);
3. casellario informatico Anac (ex D.Lgs. 50/2016 art 80 comma 5 lett. g))

In particolare l’Operatore economico deve dichiarare in fase di iscrizione le categorie merceologiche di interesse secondo quanto previsto nell’art. 3 del presente Regolamento.

La domanda di iscrizione presentata dall’Operatore economico è sottoposta all’esame di ammissibilità che deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della domanda stessa. Qualora sia necessario acquisire informazioni supplementari, tale termine è sospeso dalla data di invio della richiesta di informazioni ulteriori e/o mancanti e ricomincia a decorrere da quella del ricevimento delle stesse.

L’iscrizione del singolo Operatore economico nell’Albo deve avvenire entro e non oltre il termine di cui al precedente periodo e decorre dalla data di invio della comunicazione di accettazione della domanda.

L’Operatore economico iscritto può essere pertanto invitato alle procedure avviate successivamente all’invio di tale comunicazione.

Il CSI provvede altresì a comunicare l’eventuale mancata iscrizione dell’Operatore economico richiedente e la relativa motivazione.

## Art. 8 – Mantenimento e Rinnovo dell’Iscrizione

L’integrazione dell'Albo è un’attività continuativa e avviene mediante inserimento dei nuovi Operatori economici che producono la domanda, in corrispondenza della relativa categoria merceologica, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione delle richieste, previo esame della completezza e della correttezza della documentazione ricevuta.

Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo Fornitori, ciascun Operatore economico deve comunicare ogni variazione delle informazioni già fornite e delle dichiarazioni già rese a CSI, non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta.

In ogni caso il CSI procede con cadenza triennale alla revisione dell’Albo al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, nonché il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e della normativa vigente.

Nell’ambito di tale verifica il CSI invita gli Operatori economici a comunicare, mediante il portale Albo Fornitori on line, eventuali dati variati rispetto alla precedente candidatura con richiesta di allegare la documentazione aggiornata.

Il CSI si riserva la facoltà di richiedere in ogni momento l’invio di certificati, attestazioni, iscrizioni od ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l’abilitazione all’Albo Fornitori; in questa circostanza, nelle more dei controlli che il CSI effettuerà, l’Operatore economico si troverà nello status di “Sospeso” e non potrà essere invitato ad alcuna fase del processo di approvvigionamento.

## Art. 9 – Cause di Sospensione dall’Albo

Il CSI può disporre la sospensione di un Operatore economico dall’Albo qualora si riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate:

a) in caso di mancato riscontro alla richiesta di CSI della documentazione necessaria a procedere al controllo a campione di cui all’articolo 4 del presente Regolamento ovvero in caso di mancata o parziale comunicazione delle variazioni all’assetto societario o dei dati identificativi della Società’;

b) in caso di irregolarità dei documenti prodotti.

In questi casi la sospensione perdura fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione scaduta, incompleta e/o irregolare.

Inoltre CSI può procedere a sospendere l’iscrizione dell’Operatore economico:

c) nel caso in cui risulti temporaneamente inadempiente nell’esecuzione di una fornitura o servizio o lavoro affidato in relazione alla natura della prestazione richiesta e l’inadempienza sia stata oggetto di contestazione formale per minimo due volte da parte del CSI (in relazione alla gravità della fattispecie, sospensione variabile da uno a tre mesi);

d) qualora abbia in corso una controversia in sede giudiziale e/o arbitrale con il CSI e fino alla definizione della stessa (sospensione fino alla definizione di eventuali procedimenti giudiziari);

e) in presenza di annotazioni risultanti dal Casellario Informatico ANAC ovvero dall’Osservatorio dei contratti pubblici aventi ad oggetto notizie relativamente a violazioni in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e/o fatti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti di servizi, forniture e lavori (sospensione per un periodo adeguato in relazione alla gravità dell’annotazione);

f) in tutti i casi nei quali la vigente normativa prevede la sospensione dell’attività di impresa.

L’irregolarità è comunicata all’Operatore economico interessato che potrà presentare proprie controdeduzioni. La sospensione viene revocata al venir meno delle cause che l’hanno determinata.

## Art. 10 – Cause di Cancellazione dall’Albo

Costituisce causa di cancellazione d’ufficio dall’Albo Fornitori on line il verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze in capo all’Operatore economico:

1. documentazione non veritiera o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti previsti dal presente Regolamento;
2. perdita accertata dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’Albo;
3. mancata fornitura dei beni e/o servizi e/o lavori commissionati in assenza di accertati impedimenti per forza maggiore;
4. almeno tre richiami formali per inadempienze parziali o aventi ad oggetto la contestazione di difformità qualitative nella fornitura di beni e/o servizi e/o lavori acquistati;
5. mancato rispetto degli obblighi contrattuali che abbiano determinato per almeno tre volte l’applicazione di penali o, anche una sola volta, la risoluzione del contratto per inadempimento;
6. grave negligenza, malafede o errore grave nell’esecuzione delle prestazioni accertata e notificata all’Operatore economico da CSI;
7. mancata presentazione di offerte a seguito di tre inviti nel biennio e qualora non sia confermato per iscritto l’interesse a partecipare a future procedure indette da CSI;
8. violazione della clausola di pantouflage di cui al combinato disposto degli artt. 21 D.Lgs. 39/13 e 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001.

La cancellazione è, altresì, disposta su esplicita richiesta dell’Operatore economico.

Il CSI informa l’Operatore economico dell’avvio della procedura di cancellazione e comunica i fatti addebitati, assegnando un termine di quindici giorni lavorativi per eventuali controdeduzioni.

Trascorsi almeno venti giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all’impresa, il CSI si pronuncia in via definitiva mediante comunicazione motivata.

Cessate le cause che hanno determinato la cancellazione dall’Albo e comprovata l’effettiva riacquisizione dei requisiti, ogni Operatore economico può riproporre domanda di iscrizione. Nel caso in cui sia disposta la cancellazione, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di un anno dalla cancellazione. Nel caso in cui la cancellazione sia disposta per i casi di cui ai punti a), e), f), h) nell’esecuzione delle prestazioni, una nuova iscrizione potrà essere richiesta solo dopo il decorso di due anni dalla cancellazione. In tal caso CSI si riserva comunque il diritto di accogliere o meno la richiesta.

## Art. 11 – Avviso Pubblico

L’Albo Fornitori on line è costituito a seguito di Avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà del CSI di realizzare un Albo Fornitori on line. L’Avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sul sito istituzionale del CSI nonché, per estratto, su un quotidiano locale e su un quotidiano avente rilevanza nazionale.

L’Avviso pubblico è sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

Attraverso lo strumento dell’Avviso pubblico il Responsabile unico del procedimento si riserva di revisionare l’elenco delle categorie merceologiche tenendo conto delle eventuali modificazioni delle caratteristiche tecnologiche delle stesse e delle esigenze di mercato e di pubblicare con cadenza semestrale l’aggiornamento periodico delle categorie merceologiche sulla Gazzetta ufficiale, sul sito istituzionale [del](http://www.csipiemonte.it/web/it/bandi-e-gare/albo-fornitori) CSI nonché, per estratto, su un quotidiano locale e su un quotidiano avente rilevanza nazionale.

Gli Operatori economici associati alla categoria modificata saranno informati anche con apposita comunicazione.

## Art. 12 – Decorrenza e Validità dell’Albo

L’Albo Fornitori on line decorre dalla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui all’art. 11 del presente Regolamento.

L’Albo è aperto ed è pertanto consentita agli Operatori economici interessati la presentazione in qualsiasi momento della domanda di iscrizione, purché redatta secondo i criteri e nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento.

Il CSI si riserva di integrare e/o modificare l’Avviso pubblico di cui all’art. 11 nel caso in cui, durante il periodo di validità dell’Albo, sopravvenissero nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici.

Le modifiche e/o integrazioni sono pubblicate sul sito istituzionale del CSI.

## Art. 14 – Contestazioni

Gli Operatori economici iscritti nell’Albo Fornitori on line nulla potranno pretendere qualora, nel corso del periodo di validità della propria iscrizione, il CSI non dia corso ad acquisizioni per la/le categorie merceologiche rispetto alle quali risultino iscritti.

## DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 15 – Trattamento Dati Personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, i dati personali acquisiti dal CSI per effetto del presente Regolamento sono utilizzati per l’istituzione e la gestione dell’Albo Fornitori on line nonché ai fini dell’esperimento delle procedure negoziate di affidamento e dell’adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal rapporto contrattuale posto in essere con l’Operatore aggiudicatario.

I dati sono raccolti e trattati sia con strumenti informatici sia su supporto cartaceo e possono essere consultati, modificati e/o integrati dai soggetti debitamente autorizzati al trattamento dei dati del CSI.

Il Titolare del trattamento è CSI.

Gli Operatori economici, in qualità di interessati, possono esercitare i diritti ad essi attribuiti dalla normativa vigente in materia.

## Art. 16 – Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Gli Operatori economici iscritti all’Albo devono altresì dichiarare di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n.136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

## Art. 17 – Sistema integrato 231-190

Le disposizioni dettate dal presente documento costituiscono presidi volti a contenere i rischi di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e della L. 190/12 e di comportamenti contrari al Codice Etico e alle norme aziendali e sono pertanto parte dell’impianto documentale sul quale si regge il Sistema integrato 231-190 del CSI.

## Art. 18 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e a quella sul procedimento amministrativo (L. 241/90).

## Art. 19 – modifiche e pubblicità

Le modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale (intendendosi per tali le modifiche che incidano sui principi ad esso sottesi, sui poteri autorizzativi e le responsabilità ivi definiti) da apportare al presente Regolamento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale.

Ogni altra modifica di carattere meramente formale, quale l’inserimento di annotazioni o precisazioni utili a favorire la leggibilità e fruibilità del Regolamento o ad assicurarne la coerenza con eventuali variazioni apportate all’organigramma aziendale, è di competenza del Direttore Generale, che è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

La pubblicità del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche e integrazioni è assicurata dalla relativa pubblicazione sulla intranet aziendale e sul sito istituzionale del Consorzio.